REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2281 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

(2) Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2017 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Danimarca, Paesi Bassi e Svezia hanno presentato tale richiesta per tutte le loro regioni viticole. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da varietà di uve da vino Dornfelder per le regioni di Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz e Rheinhessen.

(3) A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2017, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.

(4) È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2017 nelle regioni viticole della Danimarca, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2017, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2017, non può superare il 3,5 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1

Stato membro	Regioni viticoleo loro parti (zone viticole)	Varietà
Danimarca	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate
Germania	Regione viticola Ahr (zona A)	Dornfelder
	Regione viticola Mittelrhein (zona A)	
	Regione viticola Mosel (zona A)	
	Regione viticola Nahe (zona A)	
	Regione viticola Pfalz (zona A)	
	Regione viticola Rheinhessen (zona A)	
Paesi Bassi	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate
Svezia	Tutte le regioni viticole (zona A)	Tutte le varietà di uve autorizzate